



COVID-19 AGGIORNAMENTI DELL'8 MARZO 2020

Si informano le imprese funebri che il giorno 8 marzo 2020 è stato approvato un ulteriore **DPCM (pubblicato sulla GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)** che interviene in materia di disposizioni attuative del decreto-legge 23/2/2020, n.6, fornendo misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tale DPCM, agli art. 1 comma 1 lettera i) e art. 2, comma 1 lettera v), dispone che:

- l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da **evitare assembramenti di persone**, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di **rispettare la distanza tra loro di almeno un metro**. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, **ivi comprese quelle funebri**.

La suddetta disposizione non si applica alla sola regione Lombardia ed alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia ma **all'intero territorio nazionale**.

I TRASPORTI FUNEBRI DAI TERRITORI COLPITI DAL COVID-19

Oltre il limite della zone colpite dal COVID-19 (*all'8 marzo 2020 l'intera Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia*), oggi definite a "contenimento rinforzato", **il trasporto funebre per la tumulazione del feretro in altro comune o per la cremazione, deve essere autorizzato dal Prefetto**, stente le attuali limitazioni disposte; **il trasporto del feretro non è fonte di diffusione del virus, e non comporta rischio di salute pubblica**.

Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, deve assicurare l'esecuzione delle misure di prevenzione indicate all'articolo 1 del DPCM, nonche' monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

TRATTAMENTO CADAVERI

Il Direttore Generale del WELFARE della Regione Lombardia Dott. Luigi Cajazzo ha diramato una nota con la quale si precisa che per il trattamento di pazienti deceduti, affetti da infezione da COVID 2019, casi confermati e casi probabili, devono essere attivate precauzioni standard. Con il decesso, infatti, cessano le attività vitali e cessa il pericolo di contagio: il paziente deceduto, a respirazione cessata, non è fonte di dispersione nell'aria di virus attraverso aerosol. Ugualmente come FENIOF suggeriamo a tutte le imprese funebri di mantenere elevata la soglia di attenzione e di approcciarsi agli ambienti ove giace il defunto con la massima cautela e rispettando il protocollo operativo già precedentemente diramato; se i rischi derivanti dal defunto risultano infatti essere contenuti, così non è nelle relazioni con i familiari del defunto e con tutti coloro che hanno avuto rapporti con esso precedentemente alla sua morte.

A tal fine si rimanda alle misure igienico-sanitarie da mettere in campo pubblicate nell'allegato 1 alla DPCM dell'8 marzo 2020, ovvero:

- a) lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

DISPOSIZIONI PER LE AREE A CONTENIMENTO RINFORZATO

Il ministro dell'interno Luciana Lamorgese ha altresì diramato una Direttiva ai Prefetti con le disposizioni da attuare per le aree a contenimento rinforzato. La direttiva, in sintesi, prevede:

- 1) La convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, per l'assunzione delle necessarie misure di coordinamento.
- 2) Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all'interno dei territori "a contenimento rafforzato":
 - a) Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alle misure della quarantena o che sono risultate positive al virus.
 - b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli

acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall'Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.

c) Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e delle Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi "termoscan". Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.

d) Negli aeroporti delle aree dei territori "a contenimento rafforzato", i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.

e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all'atto di ingresso.

f) Analoghi controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

3) La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro) salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

5) Viene richiamata l'attribuzione del prefetto al monitoraggio dell'attuazione delle misure previste in capo alle varie amministrazioni. Per quanto concerne le prescrizioni finalizzate a uniformare gli interventi per contrastare l'epidemia sul resto del territorio nazionale.

COSA SI RISCHIA NEL DISATTENDERE LE DISPOSIZIONI DEL DPCM

Chi disattende le disposizioni rese dal DPCM dell'8 marzo 2020, oltre a minare l'efficacia delle misure atte a contrastare l'emergenza epidemiologica, si espone a rischi di natura penale (art. 650 e 452 del CP) come previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.